

dossier

23 novembre 2020

LEGGE DI BILANCIO 2021

*Profili di interesse della IV
Commissione Difesa*

A.C. 2790-bis



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
G
I
S
S
I
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 323/0/4



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Difesa

Tel. 06 6760-4939- ✉ st_difesa@camera.it - [@CD_difesa](https://twitter.com/CD_difesa)

Progetti di legge n. 382/0/IV

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

DIO307.docx

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza della IV Commissione Difesa, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;
- la seconda parte contiene l'analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2021-2023.

INDICE

La prima Sezione.....	3
1.La disciplina contabile della prima sezione	3
2. Profili di interesse della IV Commissione	5
Schede di lettura Sezione I.....	7
Premessa.....	9
Articolo 135, comma 7 (<i>Potenziamento delle misure di tutela ambientale</i>).....	11
Articolo 160, comma 7 e 8 (<i>Assunzione di personale operaio presso l'Arma dei Carabinieri</i>).....	14
Articolo 166 (<i>Piano quinquennale per le assunzioni di personale delle Forze di polizia</i>)	16
Articolo 167 (<i>Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati</i>).....	19
Articolo 177 (<i>Misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale</i>).....	20
Articolo 180 (<i>Proroga del contingente delle Forze armate impiegato nel dispositivo "Strade Sicure"</i>)	25
La seconda Sezione.....	29
1. La disciplina contabile della seconda sezione.....	29
Analisi per Missioni e programmi degli stati di previsione di interesse della Commissione IV	34
Lo stato di previsione del Ministero della Difesa - Tabella n. 12.....	34

LA PRIMA SEZIONE

1. La disciplina contabile della prima sezione

Con la riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi, dal 2017, in un **unico provvedimento** costituito dalla nuova **legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**.

La **prima sezione**, che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, **Documento di Economia e Finanza (DEF)** e la relativa Nota di aggiornamento. La **seconda sezione**, che assolve, nella sostanza, le funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio, è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-*ter*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, pone **precisi limiti** al **contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o

microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

2. Profili di interesse della IV Commissione

Di seguito sono riportate le schede di lettura relative agli articoli della Sezione I del DLB di interesse della Commissione Difesa. Per tutte le altre schede si rinvia ai seguenti dossier diparte generale 382/3, Tomi I e II.

[Schede di lettura volume I - Articoli 1-105](#)

[Schede di lettura volume II - Articolo 106-229](#)

[Quadro di sintesi degli interventi](#)

Schede di lettura
Sezione I

Premessa

Per quanto concerne il comparto della Difesa gli interventi proposti con il disegno di legge di bilancio per l'anno 2021 attengono ad una pluralità di ambiti di interesse con particolare riferimento al personale, al controllo del territorio, all'operatività dello strumento militare, al finanziamento delle missioni internazionali e alle modalità di gestione della spesa relativi alla difesa nazionale.

Nello specifico, si prevede:

- l'autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine assicurare alle **Capitanerie di porto** l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero (comma 7 dell'articolo 135);
- un piano per l' **assunzione straordinaria** di un contingente massimo di 4.535 unità di personale delle Forze di polizia pari a 4.535 unità (dal 2021) per il Corpo della guardia di finanza e la Polizia Penitenziaria e triennale (dal 2023) per la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri (art.166);
- l'istituzione di un fondo un **Fondo** per la retribuzione delle attività operative svolte al di fuori dell'ordinaria sede di servizio dal personale delle **Forze armate**, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID (articolo 167);
- la proroga nel dispositivo "**Strade sicure**" di un contingente di personale delle Forze armate pari a:
 - 7.050 unità fino al 30 giugno 2021;
 - 6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022;
 - 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Si dispone, inoltre, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del **COVID-19**, l'ulteriore proroga, fino al 31 gennaio del 2021, del contingente di 753 di unità di personale militare facente

parte del citato dispositivo "Strade sicure", da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2020, dal d.l. 125 del 2020 (articolo 180).

- L'assunzione **di personale operaio** a tempo indeterminato presso l'Arma dei Carabinieri al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità (commi 7 e 8 dell'art.160);
- misure di **finanziamento e gestione** del sistema di difesa nazionale (articolo 177).

Articolo 135, comma 7
(Potenziamento delle misure di tutela ambientale)

L'articolo 135 reca norme in materia ambientale.

Il **comma 7** autorizza la spesa di **3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022**, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare alle Capitanerie di porto l'esercizio delle funzioni di **vigilanza e controllo** in materia di **tutela dell'ambiente marino e costiero**.

Il **comma 7** dell'articolo 135 autorizza la spesa di **3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022**, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare **alle Capitanerie di porto** l'esercizio delle funzioni di **vigilanza e controllo** in materia di **tutela dell'ambiente marino e costiero** di cui alle disposizioni richiamate (in materia di funzioni di vigilanza e controllo dell'ambiente marino e costiero e ruolo delle Corpo delle capitanerie di porto e del Ministero dell'ambiente).

L'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349 stabilisce che per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Si ricorda che per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.

La legge n. 84 del 1994, recante Riordino della legislazione in materia portuale, stabilisce all'art. 3 (**Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie**) che l'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui è

preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo, senza aumento di organico né di spese complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. n. 66 del 2010 recante il **Codice dell'ordinamento militare il Corpo delle capitanerie di porto dipende dalla Marina militare**. Ai sensi dell'art. 135 (recante Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare) il **Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera** dipende funzionalmente dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero.

Nel dettaglio, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le seguenti funzioni: a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale svolge, in via prevalente, le attività di controllo relative all'esatta applicazione delle norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversità; b) nelle acque di giurisdizione e di interesse nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione, il controllo del traffico marittimo; c) provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero, nonché alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; d) esercita la sorveglianza nelle aree marine protette e sulle aree di reperimento; e) in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le violazioni e irroga le sanzioni di cui al codice dell'ambiente; f) per le attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 - Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino - attraverso la sua organizzazione periferica a livello di compartimento marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n. 239, articolo 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare; in forza della medesima disposizione normativa per altri interventi e attività in materia di tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare può avvalersi

anche del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche convenzioni. Articolo 135, comma 7

Articolo 160, comma 7 e 8
(Assunzione di personale operaio presso l'Arma dei Carabinieri)

Il **comma 7 dell'articolo 160**, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato. Il **comma 8** contiene la relativa autorizzazione di spesa per le assunzioni

Nello specifico, il comma 8 autorizza la spesa di 585.000,00 per l'anno 2021 e euro 1.770.000,00 a decorrere dall'anno 2022 per all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente ivi previsto, nel numero di **19 unità per l'anno 2021 e 38 per l'anno 2022**.

Come precisato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, il livello di inquadramento economico è definito dai contratti collettivi nazionali di riferimento (**idraulico forestale e idraulico-agraria**) e individua le specializzazioni che sono richieste dall'ente che li impiega (e quindi dei compiti che tale personale sarà materialmente chiamato a svolgere). Gli importi indicati per i due livelli di riferimento sono calcolati secondo una media aritmetica, in ragione delle differenti aliquote impositive stabilite dai singoli enti locali presso cui ciascun operaio presta servizio, da cui discende una leggera differenza nel calcolo della retribuzione lorda annua anche nell'ambito dello stesso livello retributivo.

Si ricorda che ai sensi decreto legislativo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato n. 177/2016 il CFS è stato assorbito dall'Arma dei Carabinieri e il personale è transitato nei ruoli dell'Arma, mentre il personale del Corpo forestale dello Stato assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985 con un contratto di diritto privato ha mantenuto il contratto collettivo nazionale di diritto privato.

Come emerso nel corso dell'**audizione** del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri innanzi alla Commissione 13 del Senato in relazione all'accorpamento del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri, alla data dell'8 marzo 2017, gli Uffici Territoriali Carabinieri per la Biodiversità **gestivano 130 riserve naturali statali** e tale opera era assicurata dall'attività svolta da 1.281 OTI (Operai a tempo indeterminato) e 100 OTD (Operai a tempo determinato), impiegati prevalentemente in attività di manutenzione e valorizzazione del patrimonio naturalistico demaniale.

Una precedente stabilizzazione a tempo indeterminato è avvenuta in virtù di quanto disposto dall'art. 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ed in precedenza con la legge n. 36/2004 recante Nuovo

Ordinamento del Corpo forestale dello Stato che aveva previsto che l'assunzione di tale personale fosse finalizzata a consentirne il supporto alle attività istituzionali. Da ultimo l'articolo 19 – *bis* del decreto legge n. 162 del 2019 aveva autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per l'assunzione, da parte dell'Arma dei Carabinieri, **di personale operaio a tempo determinato**, sempre secondo i principi della legge n. 124/1985.

Articolo 166
***(Piano quinquennale per le assunzioni
di personale delle Forze di polizia)***

L'**articolo 166** prevede un piano per l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità di personale delle Forze di polizia, quinquennale (dal 2021) per il Corpo della guardia di finanza e la Polizia Penitenziaria e triennale (dal 2023) per la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri.

Per la copertura degli oneri delle assunzioni è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze e un Fondo presso il Ministero dell'interno per le spese alle stesse connesse, incluse mense e buoni pasto.

E' previsto l'obbligo per le amministrazioni di comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale l'autorizzazione ad assumere si riferisce al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi.

L'articolo 166 autorizza l'**assunzione straordinaria** di un contingente **massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia**, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Finalità indicata nella disposizione è quella di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari.

Alle assunzioni nei rispettivi ruoli iniziali si procede **non prima del 1° ottobre di ciascun anno** entro il limite di spesa determinato per ciascuna annualità dal comma 2 (v. *infra*) e secondo i seguenti **contingenti massimi**:

- a) **800 unità per l'anno 2021**, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria;
- b) **500 unità, per l'anno 2022**, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria;
- c) **1160 unità per l'anno 2023**, di cui 300 della Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 150 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;
- d) **1160 unità per l'anno 2024**, di cui 200 della Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei carabinieri, 200 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;

e) **915 unità per l'anno 2025**, di cui 100 della Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza e 515 per la Polizia Penitenziaria.

L'assunzione è autorizzata con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che – rinviando all'art. 35, comma 4, del testo unico sul pubblico impiego (d. lgs. n. 165 del 2001) – prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

Resta fermo quanto previsto relativamente alle **riserve** di posti nei concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali e alle riserve di posti per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

Per le assunzioni (di cui al comma 1) è istituito nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo** da ripartire, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che autorizza l'assunzione in base al comma 1.

La dotazione del Fondo è la seguente per ciascun anno:

- euro 3.855.298 per l'anno 2021,
- euro 32.318.063 per l'anno 2022,
- euro 58.358.288 per l'anno 2023,
- euro 103.346.347 per l'anno 2024,
- euro 151.510.382 per l'anno 2025,
- euro 187.987.418 per l'anno 2026,
- euro 195.007.907 per l'anno 2027,
- euro 196.566.668 per l'anno 2028,
- euro 199.622.337 per l'anno 2029,
- euro 202.387.875 per l'anno 2030,
- euro 204.480.113 per l'anno 2031,
- euro 205.659.245 per l'anno 2032,
- euro 206.733.517 per l'anno 2033,
- euro 208.639.130 per l'anno 2034,
- euro 210.838.415 per l'anno 2035,
- euro 213.454.024 a decorrere dall'anno 2036.

L'articolo 166 autorizza inoltre - per le spese di **funzionamento** connesse alle **assunzioni** straordinarie, ivi comprese le spese per **mense e buoni pasto** – un onere finanziario da iscrivere in apposito **Fondo** da istituire nello stato di previsione del **Ministero dell'interno** pari a:

- euro 4.116.000 per l'anno 2021,
- euro 2.590.800 per l'anno 2022,
- euro 7.510.280 per l'anno 2023,
- euro 7.422.830 per l'anno 2024,
- euro 5.915.870 per l'anno 2025.

Di seguito una tabella riepilogativa (estratto da Relazione tecnica):

Forza di Polizia	Costo unitario	2021		2022		2023		2024		2025		Totale	
		n. unità	costo	n. unità	costo	n. unità	costo	n. unità	costo	n. unità	costo	n. unità	costo
Polizia di Stato	7.710,00	0	-	0	-	300	2.313.000,00	200	1.542.000,00	100	771.000,00	600	4.626.000,00
Arma Carabinieri	8.587,00	0	-	0	-	200	1.717.400,00	250	2.146.750,00	250	2.146.750,00	700	6.010.900,00
Guardia di Finanza	5.084,00	600	3.050.400,00	300	1.525.200,00	150	762.600,00	200	1.016.800,00	50	254.200,00	1.300	6.609.200,00
Amministrazione Penitenziaria	5.328,00	200	1.065.600,00	200	1.065.600,00	510	2.717.280,00	510	2.717.280,00	515	2.743.920,00	1.935	10.309.680,00
Totale		800	4.116.000,00	500	2.590.800,00	1160	7.510.280,00	1160	7.422.830,00	915	5.915.870,00	4.535	27.555.780,00

Il Fondo è ripartito tra le amministrazioni interessate con le medesime modalità di cui al comma 1 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri).

Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale l'autorizzazione ad assumere si riferisce, le **amministrazioni comunicano** al Dipartimento della **funzione pubblica** della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della **Ragioneria generale** dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi (di cui ai commi 2 e 3).

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 167

(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)

L'**articolo 167** istituisce un Fondo - con una dotazione annua di 50 milioni di euro - per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID.

La disposizione in commento prevede l'istituzione di un **Fondo** - nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze** - per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività **operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio** svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nel testo si evidenzia che l'istituzione del Fondo è disposta "per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID".

Si ricorda il quadro normativo vigente prevede la corresponsione di una indennità per servizi esterni per il personale delle Forze di Polizia che svolgono determinate attività (in particolare l'art. 9 del DPR n. 395 del 1995 di recepimento dell'accordo sindacale del 1995 e del provvedimento di concertazione del medesimo anno per le Forze di polizia ad ordinamento civile ((Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) e ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza) e disposizioni per l'indennità operativa per soccorso esterno per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le risorse del Fondo – che ha una dotazione annua di 50 milioni di euro – sono ripartite con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

Articolo 177

(Misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale)

L'**articolo 177** contiene alcune **norme contabili in materia di difesa**. Il **comma 1** aggiorna la norma del Codice dell'ordinamento militare che istituisce il Fondo per esigenze di difesa nazionale, per adeguare il meccanismo di finanziamento del Fondo alla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, quindi spostandolo dalle Tabelle della legge di stabilità all'articolato di Sezione I della legge di bilancio. Il **comma 2** attribuisce al Capo di stato maggiore della difesa la gestione amministrativa delle risorse di funzionamento degli enti della difesa a carattere interforze. Il **comma 3** persegue l'obiettivo di migliorare il **processo di reiscrizione** nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa **dei risparmi** realizzati in relazione alle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria attuate dalla Difesa nell'ambito del processo di riorganizzazione avviato nel 2012 con la cd. Legge Di Paola.

Le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1** interviene sulla norma che istituisce il "Fondo per esigenze di difesa nazionale" – l'**articolo 615** del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66/2010) - per adeguarlo alle innovazioni apportate dalla riforma della [legge di contabilità e finanza pubblica](#).

Si ricorda che il testo attualmente vigente del citato articolo 615, comma 1, istituisce nello stato di previsione del ministero della Difesa il Fondo per esigenze di difesa nazionale, per il finanziamento degli interventi a sostegno **dell'economia nel settore dell'industria nazionale** a elevato contenuto tecnologico. La dotazione iniziale è di euro 1.017 milioni per l'anno 2009 e, dall'anno 2010, per il finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La ripartizione del fondo per finanziare specifiche progettualità della Difesa, si attua attraverso uno o più decreti del Ministro della difesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

Per la copertura finanziaria del fondo si rinvia all'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (ossia alle Tabelle della legge di stabilità), che è stato **abrogato** dall'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 2016, n. 163, **nell'ambito della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica**, che ha eliminato, a decorrere dalla legge di bilancio 2017, la legge di stabilità, e conferito natura sostanziale alla legge di bilancio, articolata in due sezioni distinte.

Nello specifico:

- a) al primo periodo, sopprime le parole “, con una dotazione di euro 1.017 milioni per l’anno 2009,”;
- b) al secondo periodo, sostituisce le parole “Dall’anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e),” con le seguenti “Per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell’articolo 21, comma 1-ter, lettera b),”, aggiornando quindi il rinvio dalle tabelle della legge di stabilità all’articolato di **Sezione I della legge di bilancio**.

Il comma 2 integra, a decorrere dall’anno 2022, le **attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa** (elencate dall’articolo 26 del Codice dell’ordinamento militare), prevedendo che egli provveda, **per le esigenze dei comandi** direttamente dipendenti e **degli enti interforze** di cui all’articolo 93 del “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (D.P.R. n. 90/2010), all’**impiego operativo** e alla **diretta amministrazione dei correlati fondi** del settore funzionamento volti ad assicurare l’efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro.

Si ricorda inoltre che gli **Enti interforze dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa** (articolo 93 del citato Regolamento di cui al D.P.R. n. 90/2010) sono:

- a) il Centro alti studi della Difesa;
- b) il Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali;
- c) la Scuola delle telecomunicazioni delle Forze armate;
- d) la Scuola interforze per la Difesa N.B.C.;
- e) la Scuola di aerocooperazione.

Secondo la **Relazione illustrativa**, l’intervento regolatorio, anche alla luce delle esigenze emerse durante l’emergenza epidemiologica, ha lo scopo di realizzare una più efficace attività di programmazione e gestione delle risorse destinate al funzionamento degli Enti e dei Comandi dell’Area Tecnico-Operativa interforze, direttamente dipendenti dal Capo di Stato Maggiore della difesa.

Il Governo precisa che l’esigenza è determinata dall’intervento di nuove regole contabili, e in particolare:

- la soppressione delle contabilità speciali;
- l’introduzione della contabilità ordinaria c.d. “flessibile” di cui all’articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016, che ha introdotto

la possibilità di istituire, nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile, dei fondi di bilancio, denominati “**Fondi scorta**”, volti a soddisfare le esigenze inderogabili e ad assicurare la continuità nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni, utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in favore delle predette strutture;

Secondo il Governo, tali innovazioni hanno reso centrale **il ruolo della funzione di programmazione**, sia per quanto attiene alla definizione del quadro esigenziale sia per i correlati profili di cassa, imponendo quindi che l'Organo Programmatore (OP) e il Centro di Responsabilità Amministrativa sviluppino procedure di lavoro sinergiche, omogenee e costantemente coordinate.

L'attuale quadro normativo, invece, osserva il Governo, in conformità con la previgente contabilità speciale, si limita ad attribuire al Capo di Stato Maggiore della difesa **il solo impiego operativo dei fondi** destinati al funzionamento dell'Area Tecnico-Operativa interforze, mentre la correlata **gestione amministrativa** è esercitata, su delega, dal Segretariato Generale della Difesa/DNA (SGD), nonché dalle diverse Direzioni Generali e Direzioni Tecniche, ognuna per determinati capitoli e piani gestionali.

Tale situazione, osserva il Governo, oltre ad essere farraginoso e complicata, impedisce l'unitarietà dell'azione amministrativa e, conseguentemente, una adeguata ed efficace programmazione e, all'occorrenza, riprogrammazione finanziaria.

A sostegno della proposta di modifica il Governo osserva come la legge di contabilità n. 196 del 2009 (art. 22) consideri l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico organo di gestione amministrativa **criterio di riferimento** per i processi di riorganizzazione delle Amministrazioni. In linea con tale prescrizione, l'intervento è volto ad attribuire al Capo di Stato Maggiore della difesa **anche le funzioni connesse con la diretta amministrazione** dei fondi del settore funzionamento dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze, proprio per consentirgli da un lato una efficace e adeguata opera di programmazione finanziaria e dall'altro di raccordare le responsabilità discendenti dall'impiego operativo con quelle connesse con l'impiego amministrativo dei fondi. In tal modo si realizza una concreta semplificazione delle procedure di programmazione e gestione amministrativa delle risorse destinate al funzionamento degli enti degli enti interforze della Difesa derivante dalla implementazione di procedure di lavoro maggiormente aderenti al quadro normativo vigente, più sinergiche e coordinate tra loro.

Il **comma 3** novella l'articolo 4 della legge n. 244 del 2012(c.d. legge "Di Paola"), con l'obiettivo di migliorare il processo di reinscrizione dei risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

A tal fine si prevede che i richiamati risparmi siano iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sulla base delle previsioni effettuate per l'esercizio finanziario di riferimento e resi disponibili nell'esercizio finanziario successivo a quello oggetto di accertamento.

La **Relazione illustrativa** spiega, infatti, che, per effetto dell'articolo 11, comma 5, del D.lgs. n. 94/2017 ("Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate"), dall'esercizio finanziario 2017, **i risparmi** determinati dalla riduzione delle consistenze organiche **sono determinati attraverso un decreto interministeriale** (Difesa, Funzione Pubblica e MEF) che, ai sensi che dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge n. 244/2012, deve essere effettuato nel corso di ciascun esercizio finanziario.

Al riguardo il Governo fa presente che stante la complessità dell'*iter* di approvazione, il decreto interministeriale **viene sottoscritto nell'ultimissima parte dell'anno** rendendo, di fatto, **inefficace l'impiego delle risorse**. Per effetto di tale complessità, la ripartizione del Fondo è disposta con una variazione di bilancio approvata mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che esplica i suoi effetti nell'anno successivo, in quanto, ai sensi dell'articolo 34, comma 6-bis, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, tali risorse sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio. La proposta di modifica in esame, spiega il Governo, mira a far sì che, a fronte dell'accertamento delle consistenze del personale in un determinato anno, **le somme vengano rese disponibili** ed utilizzabili sul cap. 1153-p.g. 2 dello Stato di previsione della spesa dell'anno immediatamente successivo, nella considerazione del fatto che programmaticamente è possibile già a giugno/luglio determinare l'eventuale stanziamento.

L'intervento regolatorio consentirebbe, inoltre, di superare anche la formazione dei residui passivi che si verrebbero a generare in applicazione del citato articolo 34, comma 6 bis, lettera c), della legge n. 196/2009, limitando in tal modo la formazione delle economie di cassa.

Si ricorda che la [legge n. 244 del 2012](#), nota anche come legge "Di Paola" sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare, ha inciso profondamente sul funzionamento e sulla organizzazione delle Forze armate con l'obiettivo di realizzare uno strumento militare di dimensioni più contenute, ma più sinergico ed efficiente nell'operatività. In estrema sintesi tali interventi sono stati strutturati in maniera tale da conseguire, secondo una tempistica delineata nella stessa legge delega, i seguenti effetti: una **riduzione generale a 150.000 unità** di personale militare delle tre **Forze armate** (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) dalle attuali 190.000 unità, da attuare **entro l'anno 2024**;una riduzione delle

dotazioni organiche del **personale civile** della difesa **dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità**, da conseguire sempre entro l'anno 2024; il riequilibrio generale del Bilancio della "**Funzione difesa**", ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l'esercizio e 25% per l'investimento. La legge ha previsto, inoltre, la **razionalizzazione delle strutture organizzative**, degli enti, dei comandi delle aree di vertice, operative, territoriali, logistiche, formative e infrastrutturali e l'istituzione del c.d. "**Fondo di funzionamento**", alimentato con quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalle citate riduzioni.

Nello specifico, i citati risparmi sono:

- a) destinati, nel limite del **50 per cento**, a copertura finanziaria delle spese di personale derivanti dal riordino dei ruoli del personale delle Forze Armate;
- b) iscritti, per il rimanente 50 per cento, sul citato c.d. "Fondo di funzionamento" (Fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle forze armate, inclusa l'arma dei carabinieri, nonché per riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative - Cap. 1153 -p.g. 1).

In considerazione della previsione del conseguimento di ulteriori risparmi di spesa in esito all'approvazione del Decreto interministeriale di determinazione delle dotazioni organiche, dall'esercizio finanziario 2018 risulta alimentato anche il piano di gestione 2 del cap. 1153. Lo stanziamento a LdB di quest'ultimo piano di gestione è reso indisponibile nelle more della verifica dell'effettiva determinazione dell'entità del risparmio da accertarsi in occasione della predisposizione del decreto interministeriale delle consistenze.

Articolo 180

(Proroga del contingente delle Forze armate impiegato nel dispositivo "Strade Sicure")

L'**articolo 180**, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di controllo del territorio, dispone la proroga nel dispositivo "Strade sicure" di un contingente di personale delle Forze armate pari a:

- 7.050 unità fino al 30 giugno 2021;
- 6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022;
- 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Si dispone, inoltre, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'ulteriore **proroga**, fino al 31 gennaio del 2021, del contingente di **753 di unità** di personale militare facente parte del citato dispositivo "Strade sicure", da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2020, dal D.L. 125 del 2020.

Scopo dell'intervento previsto dal comma 1 dell'articolo in esame è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di **vigilanza a siti e obiettivi sensibili** (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella **regione Campania** (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

• Il dispositivo "Strade sicure"

L'operazione "Strade sicure" rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate, sul territorio nazionale, a fianco delle Forze dell'ordine, in funzione di **contrasto alla criminalità e al terrorismo** in numerose città italiane. L'operazione è **svolta in massima parte dall'Esercito**, con il contributo della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, questi ultimi, in particolare, con funzioni di comando e controllo nelle sale operative.

Per l'Esercito rappresenta a tutt'oggi l'impegno più oneroso in termini di uomini, mezzi e materiali.

Il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico è attualmente rappresentato dall'articolo 89 del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) il quale include tra i compiti delle Forze Armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla "salvaguardia delle libere istituzioni" e lo svolgimento di "compiti

specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza".

La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994, Cfr. operazione "Forza Paris" in Sardegna 15 luglio 1992).

Da ultimo, il comma 132 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160 del 2019) ha prorogato **fino al 31 dicembre 2020** e limitatamente a **7.050 unità** l'operatività del Piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Scopo dell'intervento è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività:

1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;
2. il Piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza

Il Piano di impiego è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il [D.L. n. 151/2008](#) ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle Forze Armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio. Il Piano è stato successivamente prorogato.

Si segnala, infine, che lo scorso 18 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha trasmesso al Parlamento il [decreto ministeriale 5 febbraio 2020](#), recante la proroga di un contingente di 7.050 unità di personale delle Forze armate per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

Per un approfondimento dell'operazione "Strade sicure" al seguente link il [documento conclusivo dell'indagine conoscitiva](#) sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione "Strade Sicure", approvato dalla Commissione Difesa della Camera nella seduta del 30 luglio 2020.

Si veda, altresì, il seguente tema: [Impiego delle Forze armate nella tutela del territorio](#)

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente, l'articolo in esame, al comma 2, autorizza la spesa **166.678.933** per l'anno 2021 e di euro **141.521.230** per l'anno 2022, con specifica destinazione:

per l'anno 2021 di euro:

- **164.208.250** milioni per il personale delle Forze Armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);
- **2.470.683** milioni per il personale delle **Forze di Polizia** che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

Per l'anno 2022 di euro:

- **139.050.547** milioni per il personale delle Forze Armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);
- **2.470.683** milioni per il personale delle **Forze di Polizia** che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

A sua volta il comma 3, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, ha prorogato al 31 gennaio 2021, l'integrazione di **753 unità di personale militare** a disposizione dell'operazione "**Strade sicure**", da ultimo prorogata, fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 35 del decreto legge n. 125 del 2020.

A tal fine il comma 4 autorizza per l'anno 2021 la spesa complessiva di euro 2.494.486, di cui euro 549.650 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.944.836 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

Al riguardo, si ricorda che l'[articolo 22 comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 9 del 2020](#) ha disposto una prima integrazione di **253 unità** del contingente di personale militare facente parte del dispositivo "Strade sicure".

Successivamente, l'articolo 74-ter del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. "Cura Italia"), nel confermare la richiamata integrazione ha, altresì, precisato che l'intero dispositivo di "Strade sicure" - **pari a 7.050 unità**, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 132 della legge n. 160 del 2019 - può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19.

A sua volta, l'articolo 22 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. "decreto Rilancio") ha **ulteriormente integrato**, di ulteriori **500 unità** – da affiancare, quindi, alle 7.303 unità già autorizzate (7.050 + 253) - il contingente delle Forze armate facente parte del dispositivo "Strade sicure", fino alla data del 31 luglio 2020.

Gli articoli 35 dei decreti legge nn. 104 e 125 del 2020 hanno, infine, prorogato, rispettivamente al 15 ottobre 2020 e al **31 dicembre 2020** la complessiva integrazione delle richiamate **753 unità**.

LA SECONDA SEZIONE

1. La disciplina contabile della seconda sezione

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative.

Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma operata nel 2016, la parte contabile del bilancio contenuta nella **Sezione II** è venuta ad assumere un **contenuto sostanziale**, potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero attraverso **rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni**, sugli stanziamenti a legislazione vigente.

Le **previsioni** di entrata e di spesa contenute nella **Sezione II** (art. 21, co. 1-*sexies*, legge n. 196/2009):

- sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, **includendo** l'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e alle spese di fabbisogno e le **rimodulazioni** compensative che interessano anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio;
- **evidenziano**, per ciascuna unità di voto, gli effetti delle **variazioni** derivanti dalle disposizioni contenute nella **Sezione I**. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, **previsioni c.d. "integrate"** con gli effetti della manovra, riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa che costituiscono **l'unità di voto**.

1. Le unità di voto parlamentare

Le **unità di voto** per le **spese** sono individuate con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati di **spesa con finalità omogenea** diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. Per le **entrate**, le unità di voto sono individuate con riferimento alla **tipologia** di entrata.

L'unità di voto deve indicare:

- l'ammontare presunto dei **residui** attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (**competenza**) nonché l'ammontare delle

entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (**cassa**), **nell'anno** cui il bilancio si riferisce;

- le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Le spese del bilancio dello Stato rientranti in ciascuna unità di voto sono inoltre **classificate** a seconda della **natura dell'autorizzazione di spesa** sottostante, cui si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio**, e precisamente in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

Con la c.d. **flessibilità** di bilancio si è data la possibilità alle amministrazioni di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai **fattori legislativi**, per poter modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

In particolare, l'articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

- a) la rimodulazione **in via compensativa** delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche **tra missioni diverse**, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione **verticale**).

La rimodulazione è consentita anche sulle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale**, ai sensi dell'art. 30, co. 2, il quale prevede la **rimodulazione** delle **quote annuali**, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, anche per l'**adeguamento** delle dotazioni finanziarie al **Cronoprogramma dei pagamenti**: in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (*c.d. rimodulazione **orizzontale***). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è altresì consentita la **reiscrizione nella competenza** degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio;

- b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni degli stanziamenti di autorizzazioni legislative di spesa, non compensativi, **concorrono alla manovra di finanza pubblica**¹.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** ai singoli stati di previsione della spesa del bilancio, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

3. Classificazione delle spese

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di **spesa** si articola su **tre livelli**:

- a) **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
- b) **programmi**, ossia le **unità di voto parlamentare**, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni.

¹ Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti Tabelle C, D, E della vecchia legge di stabilità. Prima della riforma ex legge n. 163/2016, i rifinanziamenti/definanziamenti e le riprogrammazioni erano operati con le Tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e venivano poi recepiti in bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano variazioni precluse alla legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale.

c) **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Esse sono destinate, in prospettiva, a costituire le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in **sostituzione** degli attuali **capitoli** di bilancio. Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti di una **Relazione sull'efficacia delle azioni**, predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti. La più recente Relazione, presentata al Parlamento il 17 luglio 2019 ([Doc. XXVII, n. 7](#)), riguarda gli esiti della sperimentazione condotta finora. Con successivo D.P.C.M. sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.

Le azioni sono rappresentate in un apposito **prospetto** dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza.

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali **classificazioni economica e funzionale**.

4. La struttura degli stati di previsione della spesa

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** (Tomo III del ddl) espone gli stanziamenti relativi ai singoli programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, e riporta i seguenti **Allegati**:

- **Rimodulazioni** compensative **verticali** di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
- **Rimodulazioni** compensative **orizzontali** di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
- **Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- Dettaglio, per unità di voto, delle **spese** per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- **Reiscrizione somme non impegnate** (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta i seguenti **elementi informativi**:

- la **nota integrativa**, che contiene gli *elementi informativi* delle specifiche voci di bilancio (il contenuto di ciascun programma con riferimento alle

azioni sottostanti, le risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio con riguardo alle categorie economiche, le norme autorizzatorie che lo finanziano); il *piano degli obiettivi*, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma, e i relativi *indicatori di risultato* in termini di livello dei servizi e di interventi;

- per ogni programma, la ripartizione in **unità elementari di bilancio** dei relativi stanziamenti;
- un riepilogo delle dotazioni di ogni programma secondo **l'analisi economica e funzionale**.

Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli **elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce** in via ordinaria.

L'articolo 21 della legge di contabilità, infine, dispone l'**approvazione**, con **distinti articoli**, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

ANALISI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEGLI STATI DI PREVISIONE DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE IV

Lo stato di previsione del Ministero della Difesa - Tabella n. 12

L'articolo 222 del disegno legge di bilancio autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della Difesa, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

L'articolo reca inoltre disposizioni di natura meramente contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.

In particolare, i **commi da 2 a 5**, stabiliscono, rispettivamente, per l'anno 2021: il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media per l'anno 2021; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, degli allievi delle scuole sottoufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e, infine, degli allievi delle scuole militari.

Il **comma 6**, consente di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico di taluni programmi della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, le direttive NATO in materia di procedure di negoziazione in materia di affidamento dei lavori.

Il **comma 7** rinvia agli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'individuazione delle spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2021, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 66/2010.

Il **comma 8** prevede la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, e destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa.

Il **comma 9** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza» delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi dal personale dell'Arma stessa.

Infine, il **comma 10** autorizza il Ministero della Difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l'anno 2021 da destinare alle associazioni combattentistiche.

Le spese del Ministero per gli anni 2021-2023

Il ddl di bilancio 2021-2023 (A.C. 2790) autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, **spese finali**, in termini di **competenza**, pari a **24.541,8** milioni di euro nel 2021 (erano 22.941,7 milioni di euro nel 2020), a 25.160,6 per il 2022 e 23.489 per il 2023, come si evince dalla tabella che segue.

Spese finali del Ministero della difesa nel ddl di bilancio per il triennio 2021-2023

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI BILANCIO 2020	PREVISIONI			
		DDL DI BILANCIO 2021	DIFF. BIL 2021/ BIL 2020	DDL DI BILANCIO 2022	DDL DI BILANCIO 2023
Spese correnti	19.876,9	20.257,9	381,0	19.688,1	19.518,7
Spese in c/capitale	3.064,8	4.283,9	1.219,1	5.472,5	3.970,3
SPESE FINALI	22.941,7	24.541,8	1.600,1	25.160,6	23.489,0
<i>Spese MINISTERO in % spese finali STATO</i>	<i>3,46%</i>	<i>3,19%</i>		<i>3,31%</i>	<i>3,13%</i>

Fonte: elaborazione dati ddl di bilancio 2021-2023- Tab 12] - eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti

In termini di **cassa**, le **spese finali** del Ministero sono pari a **24.597,4** milioni di euro nel 2021, a **25.167,5** milioni di euro nel 2022 e a **23.479,6** milioni di euro nel 2023.

Rispetto alla legge di bilancio 2020, il disegno di legge di bilancio 2021-2023 espone dunque, per il Ministero della difesa, un **andamento** della spesa in crescita fino al 2022, per poi diminuire nell'ultimo anno del triennio di riferimento.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il **2021**, lo stato di previsione del Ministero della difesa mostra, infatti, spese finali in **aumento** rispetto al **2020**, in termini assoluti, in misura pari a **1,6 miliardi** di euro.

Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a **381** milioni di euro e di quelle di parte capitale pari a **1.219,1** milioni di euro.

In relazione alla **spesa finale del bilancio statale**, gli stanziamenti di spesa del Ministero della difesa autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2021, in misura pari al **3,19%** della spesa finale **del bilancio statale**, in leggera diminuzione percentuale rispetto al 2020 (3,46%).

Si ricorda che le spese finali del bilancio dello Stato ammontano a 768.212 milioni di euro per il 2021, 759.197 milioni di euro per il 2022 e 750.848 milioni per il 2023.

Le spese per l'anno 2021

Lo stato di previsione del Ministero della difesa (Tabella 12) espone, a **legislazione vigente** (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2021 di **23.970,9** milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra** finanziaria per il 2021, attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio, determina complessivamente un **incremento** delle spese finali di circa **571 milioni di euro**, imputabili sia alla **spesa corrente (+167,7 milioni)** sia alla spesa **in conto capitale (+403,2 milioni)**, come evidenziato nella tabella che segue:

Spese finali del Ministero della difesa- anno 2021

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2020		2021				
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ II	EFFETTI SEZ. I	DDL DI BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	19.876,9	20.551,3	20.090,2	-	20.090,2	167,7	20.257,9
Spese in c/capitale	3.064,8	3.229,6	3.880,7	403,2	4.283,9		4.283,9
SPESE FINALI	22.941,8	23.780,9	23.970,9	403,2	24.374,1	167,7	24.541,8

[Fonte: elaborazione dati ddl di bilancio 2021-2023- Tab 12]

* La colonna BLV è tratta dal Ddl di bilancio e rappresenta la legislazione vigente nel periodo precedente all'entrata in vigore della manovra in esame.

- eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla **Sezione II** determinano un **incremento della spesa pari a 403,2 milioni di euro**, tutti ascrivibili alla spesa in conto capitale.

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano nel complesso un **effetto positivo di 167,7 milioni di euro** imputabile alle spese correnti.

Per quanto concerne la Sezione I, gli effetti di maggiore spesa sono attribuibili quasi totalmente all'articolo 180 del ddl di bilancio, che per l'anno 2021 quantifica in 166,7 milioni di euro la spesa per il personale delle **Forze Armate** utilizzato nell'operazione "**Strade sicure**" (comma 74 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009), comprensivo della proroga del contingente di 753 unità utilizzato in relazione all'emergenza Covid. Si ricorda inoltre che l'articolo 160, commi 7 e 8, autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato (19 unità per l'anno 2021 e 38 per l'anno 2022). Gli oneri, per il 2021, sono pari a 585 mila euro.

Per quanto riguarda la Sezione II, si segnala il rifinanziamento di 450 milioni di euro per il 2021 relativo ad "Investimenti Difesa", secondo quanto riportato nell'apposito Allegato Conoscitivo.

Analisi delle previsioni di spesa per l'anno 2021 per Missioni/Programmi

La tabella seguente espone le **previsioni di bilancio integrate** per il **2021** per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero della Difesa a raffronto con i dati dell'esercizio **2020**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il ddl di bilancio apporta alla **legislazione vigente 2021**, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Spese finali per ciascuna missione/programma del Ministero della difesa- anno 2021

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELLA DIFESA									
	Missione/Programma	2020			2021				
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1	Variaz. a.23 c. 3 lett b)			
1	Difesa e sicurezza del territorio (5)	21.278,1	22.242,7	22.265,5	-55,8	459,0	22.668,7	167,2	22.835,9
1.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	6.567,8	6.936,1	6.658,3	-	10,0	6.668,3	0,6	6.668,9
1.2	Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	5.433,1	5.585,5	5.413,5	-	-	5.413,5	119,3	5.532,8
1.3	Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	2.131,2	2.184,5	2.151,6	-	-	2.151,6	1,1	2.152,6
1.4	Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	2.785,9	2.896,6	2.873,7	-	-	2.873,7	2,4	2.876,1
1.5	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	4.360,1	4.640,0	5.168,4	-55,8	449,0	5.561,7	43,8	5.605,5
2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	469,7	493,4	491,7	-	-	491,7	0,6	492,3

MINISTERO DELLA DIFESA									
	Missione/Programma	2020			2021				
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1	Variaz. a.23 c. 3 lett b)			
2.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	469,7	493,4	491,7	-	-	491,7	0,6	492,3
3	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.194,0	1.044,8	1.213,6	-	-	1.213,6	-	1.213,6
3.1	Indirizzo politico (32.2)	26,5	26,2	43,0	-	-	43,0	-	43,0
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	705,7	545,9	708,4	-	-	708,4	-	708,4
3.3	Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)	461,9	472,6	462,2	-	-	462,2	-	462,2
	SPESE FINALI MINISTERO	22.941,8	23.780,9	23.970,8	-55,8	459,0	24.374,1	167,7	24.541,8

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

- eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti

La spesa complessiva del Ministero è allocata su **3 missioni, e 9 programmi**. La missione **principale** è “**Difesa e sicurezza del territorio**”(5), che rappresenta circa il **93%** del **valore** della **spesa finale** complessiva del Ministero medesimo ed è pari a **22.835,9** milioni di euro.

Nello specifico la missione 5: Difesa e sicurezza del territorio, è articolata nei seguenti Programmi:

- Programma 1: approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza;
- Programma 2: approntamento e impiego delle Forze terrestri;
- Programma 3: approntamento e impiego delle Forze navali;
- Programma 4: approntamento ed impiego delle Forze aeree;
- Programma 6: pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari.

I primi quattro programmi comprendono il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle rispettive forze militari. Mentre il programma 5.6 ricomprende le attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le

Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (22.265,5 milioni di euro), tale missione registra un aumento delle spese pari a **570,4 milioni di euro**, dovute in parte ad effetti della sezione I (+167,2 milioni di euro) ed in parte a quelli di sezione II (+403,3 milioni di euro).

All'interno della Missione considerata, tutti i programmi subiscono un aumento. L'incremento maggiore è quello del programma "*Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari*" (+437 milioni di euro), dovuto soprattutto alla Sezione II, e in particolare al Rifinanziamento per il 2021 di 450 milioni di euro sul capitolo 7140 (Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale).

Subisce un notevole incremento anche il programma "*Approntamento e impiego delle forze terrestri*" (+119,3 milioni di euro dovuto ad effetti derivanti interamente dalla sezione I), derivante dagli effetti della sezione I (e in particolare dalla proroga del dispositivo "Strade sicure" operata dall'articolo 180). L'incremento è allocato quasi interamente nel Cap 4191 "Competenze fisse ed accessorie al personale militare al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive" per un importo pari a 113,9 milioni di euro.

Si segnala, infine, sul programma "*Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza*" un incremento di 10,6 milioni di euro, dovuto per 10 milioni ad un rifinanziamento di Sezione II sul programma 7736/1 (Spese per il potenziamento dei servizi dell'Arma dei Carabinieri). Tale rifinanziamento, nell'apposito allegato conoscitivo, è indicato come "Elicotteri Carabinieri". I restanti 0,6 milioni di euro sono dovuti alla Sezione I.

La seconda missione "**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**"(18), rispetto alla dotazione a legislazione vigente pari a 491,7 milioni di euro, registra un **aumento** di 585 mila euro, dovuto alla Sezione I, e in particolare all'articolo 160, commi 7 e 8, che autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato.

Si ricorda che a partire dal 2017, il Ministero della difesa ha acquisito, nell'ambito della missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", il nuovo programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" appositamente istituito a seguito dell'assorbimento del **Corpo forestale dello Stato** (ex Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Tale programma raccoglie la quasi totalità delle risorse finanziarie che nel 2016 erano gestite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il pagamento degli stipendi al personale e delle spese di funzionamento del Corpo forestale dello Stato.

La missione “**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**”(32) non subisce variazioni rispetto alla dotazione a legislazione vigente pari a 1.213,6 milioni di euro.

Per quanto concerne la missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, rientrano in questa missione i seguenti tre programmi

Il programma 32.2 attiene alla programmazione e al coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.

Il programma 32.3 attiene allo svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione...).

Infine il programma 32.6 tratta di attività esterne, regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali, ad esempio: rifornimento idrico delle isole minori, attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidità civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le pensioni provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE).

Come si è anticipato, per quanto riguarda la **Sezione II, i rifinanziamenti** di maggiore impatto riguardano il totale di 12.350 milioni per le **spese di investimento Difesa** (fino al 2035), come risulta dalla tabella seguente.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI		2021	2022	2023	2024 e seguenti
DIFESA					
D.Lgs n 66/2010, art. 608 - Spese di investimento Arma dei Carabinieri – Elicotteri (cap. 7763/1) (fino al 2035)	LV	-	-	-	-
	Rif.	10,0	20,0	30,0	30,0
D.Lgs n 66/2010, art. 608 - Spese di investimento Difesa (cap. 7763/1) (fino al 2035)	LV	1.728,4	1.473,4	2.192,2	12.933
	Rif.	450,0	450,0	750,0	8.700
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 24 " Assunzione di personale a tempo determinato presso Cfs" - Forestali - (Cap-pg: 2877/1) - (Permanente)	LV	1,5	1,5	-	-
	Rif.	-	-	1,5	1,5

Per quanto riguarda le **riprogrammazioni**, si segnala, in particolare, l'anticipo di risorse relative alle **Spese di investimento del Ministero della difesa – componente aerea**, per 1,3 miliardi, dal 2023 al 2022.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIPROGRAMMAZIONI		2021	2022	2023	2024 e ss.	Anno terminale
DIFESA						
D.Lgs 66/2010, art 608: Spese di investimento del Ministero della difesa – Componente aerea e spaziale (cap. 7120/2 e 7140/1)	LV	1.728,0	1.473,4	2.192,2	12.933,0	2035
	Ripr.	-	1.300,0	-1.300,0	-	
L. 145/2018, art. 1, co. 227: Difesa cibernetica (cap. 7148/1)	LV	1,0	0	-	-	
	Ripr.	-1,0	1,0	-	-	

Stanziamenti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della Commissione IV

Per quanto concerne gli stanziamenti di interesse della Difesa presenti negli stati di previsione di altri ministeri si segnala, nello stato di previsione del **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, il programma 5.8 (**Fondo per le missioni internazionali**, ex articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016 (programma 5.8 cap. 3006/1). Il MEF trasferisce tali fondi, sia in termini di cassa che di competenza, con decreto autorizzativo, al Ministero della Difesa. Per il 2021, su tale capitolo nel ddl di bilancio integrato sono appostati fondi pari a 1.482,9 milioni di euro, di cui 682,9 disponibili a legislazione vigente, e 800 milioni derivanti da un rifinanziamento di Sezione II del disegno di legge di bilancio in esame. Per il 2022 sul capitolo sono presenti 1,6 miliardi di euro (850 milioni a legislazione vigente e 750 milioni da rifinanziamento di Sezione II). Per il 2023 il capitolo presenta 500 milioni di euro, derivanti dal rifinanziamento di Sezione II.

RIFINANZIAMENTI		2021	2022	2023	2024 e seguenti
ECONOMIA E FINANZE					
L. 145/2016, art. 4, co. 1: Fondo per il finanziamento delle missioni di pace (Cap-pg: 3006/1)	LV	682,9	850,0	-	-
	Rif.	800,0	750,0	500,0	-

Con riferimento al **Ministero dello sviluppo economico**, si segnala che la maggior parte dei principali programmi di approvvigionamento dei sistemi d'arma gestiti dalla Difesa grava sullo stato di previsione del MISE, che gestisce i contributi destinati alle imprese nazionali coinvolte in questi programmi.

In particolare, è interessata la missione 11 "Competitività e sviluppo delle imprese" e il programma 5 "Promozione e attuazione di politiche di sviluppo,

competitività e innovazione di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo” (che reca, nel ddl di bilancio integrato, spese finali per 3.970,8 milioni di euro per il 2021) ed essenzialmente quattro capitoli:

-il **cap. 7419**, sul quale gravano le spese necessarie alla conduzione del programma di ammodernamento della flotta navale (con una dotazione di 723,9 milioni di euro per il 2021, non variata dalla manovra);

-il **cap. 7420**, sul quale sono state impegnate le somme per i programmi Forza NEC 3[^] e 4[^] fase, M346, T345, HH101 Combat SAR 3[^] e 4[^] fase (con una dotazione di 263 milioni di euro per il 2021);

-il **cap. 7421**, per la parte che riguarda principalmente il settore aeronautico, sul quale sono stati assunti impegni per i programmi Forza NEC 1[^] e 2[^] fase, HH101 Combat SAR 1[^] e 2[^] fase, SI.CO.TE, Eurofighter, Tornado, Elicotteri medi NH90 (con una dotazione di 1.271,4 milioni di euro per il 2021, non variata dalla manovra);

-il **cap. 7485**, con impegni complessivi i programmi FREMM, VBM, FSAF B1NT, Futuro Elicottero esplorazione e scorta EES, Blindo Centauro (con una dotazione di 540,5 milioni di euro per il 2021, su cui ha inciso un rifinanziamento di 19,5 milioni di euro operato dalla Sezione II).

La Sezione II del DLB opera, sul programma (11.5) “*Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo*” le seguenti **rimodulazioni compensative** di autorizzazioni di spesa che, complessivamente, determinano un incremento delle dotazioni per il 2021 di **1,9 milioni** di euro². Nel dettaglio, si tratta di:

- una rimodulazione di risorse stanziata per gli interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico (**L. n. 808/1985, art. e, comma 1, lett. a). cap. 7432/2/MISE**). Nel dettaglio, la rimodulazione determina un **incremento** di spesa di **2,8 milioni** di euro per il **2021** e di 1,9 milioni per il 2023, e una conseguente riduzione di 4,7 milioni di euro per il 2022;
- una rimodulazione di risorse stanziata per gli interventi di sviluppo tecnologico nel **settore aeronautico** (D.L. n. 321/1996, art. 5, co. 2, p.c., cap. 7420/1/MISE), con una **riduzione** di **0,6 milioni** di euro per il **2021** e di 0,9 milioni per il 2022, e un conseguente aumento di 1,5 milioni di euro per il 2022.

² Per un approfondimento, si rinvia alla scheda di lettura relativa allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico da cui è estratto il commento che segue.

All'interno del programma di spesa 11.5 sono stati poi operati i **rifinanziamenti** delle seguenti leggi di spesa:

Rifinanziamenti delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI SEZ.II				
MISE				
MISSIONE 11. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE				
PROGRAMMA 11.5 "Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo"		2021	2022	2023
L. 808/1985, art. 3, c. 1, p. A: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico (cap. 7432/2 -7423/10) - (Scad. Variazione 2035)	LV*	242,8	222,6	201,8
	Rif.	-	50	50
L. n. 266/2005, art. 1, co. 95, p. 3 - "Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM " - (Cap-pg: 7485/12) - (Scad. Variazione 2024)	LV	-	-	-
	Rif.	19,5	19,5	19,5
	Rif.	-	100	100

*previsioni per piano di formazione, incluso l'effetto delle rimodulazioni già sopra indicate.

All'interno del medesimo programma di spesa 11.5, la Sez. II dispone **riprogrammazioni** di spesa, che comunque attengono tutte ad anni successivi al 2021. Le riprogrammazioni sono relative alle seguenti leggi:

RIPROGRAMMAZIONI		2021	2022	2023	2024 e ss.
SVILUPPO ECONOMICO					
L. 266/1997, art. 4, co.3: Programmi tecnologici per la difesa – Eurofighter (cap. 7421/20) (scad.2024)	LV	964,2	233,8	125,0	253,0
	Ripr.			-100	+100
L. 808/1985, art. 3, c. 1, p. A: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico (cap. 7432/2) (scad.2035)	LV	242,8	222,6	201,8	1.015
	Ripr.			-100	+100
L. 145/2018, art. 1, co. 95 p. Gter: Riparto Fondo investimenti Amm. Centrali - Attività industriali ad alta tecnologia (cap. vari)(scad.2028)	LV	229	759	629	2.199,8
	Ripr.			-510	+510
L. n. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. G/ter Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese " Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni " - (Cap-pg: 7419/4 - 7421/25 - 7485/10)(scad.2027)	LV	284,0	378,1	344,9	2.144,4
	Ripr.			-240	+240